

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 710

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **BICCHIELLI**

Modifiche alla legge 6 luglio 2012, n. 96, in materia di disciplina della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici

Presentata il 13 dicembre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si prefigge di aggiornare e di rafforzare la configurazione della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, che assume la nuova denominazione di « Commissione per la verifica degli statuti e il controllo dei rendiconti dei partiti politici ».

La Commissione, istituita nel 2012, verrebbe così ad assumere tutte le caratteristiche di autorità indipendente necessarie per lo svolgimento delle funzioni a essa attribuite dalla legge, ma ad oggi non compiutamente riconosciute.

Accentuare l'autonomia della Commissione e dotarla di risorse adeguate, innanzitutto in termini di personale, è necessario presupposto per garantire l'effettività del sistema dei controlli sulla trasparenza, sulla democraticità e sul finanziamento dei partiti politici, quale ulteriore passo verso la

piena attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

Inoltre, l'attuale impianto normativo che disciplina il funzionamento della Commissione non tiene conto della possibilità che essa si trovi in una situazione di soccombenza in sede di contenzioso giudiziario: allo stato attuale sussistono già alcune richieste di soddisfare il credito maturato da parte dei difensori in occasione di sentenze agli stessi favorevoli, richieste alle quali la Commissione non può dare corso, stante l'insussistenza di dotazione finanziaria.

La proposta di legge si compone di tre articoli. L'articolo 1 contiene l'oggetto e la finalità del provvedimento. L'articolo 2 novella l'articolo 9 della legge n. 96 del 2012, istitutivo della Commissione, aggiornando le modalità di nomina, di funzionamento e di finanziamento. L'articolo 3 contiene alcune disposizioni transitorie.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e finalità della legge)

1. La presente legge ha a oggetto il rafforzamento della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, istituita dall'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, che assume la denominazione di « Commissione per la verifica degli statuti e il controllo dei rendiconti dei partiti politici », al fine di favorire l'effettività del sistema dei controlli sulla trasparenza, sulla democraticità e sul finanziamento dei partiti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

Art. 2.

(Istituzione e disciplina della Commissione per la verifica degli statuti e il controllo dei rendiconti dei partiti politici)

1. All'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. È istituita la Commissione per la verifica degli statuti e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, di seguito denominata "Commissione". La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati, che provvede, in pari misura con il Senato della Repubblica, ad assicurarne l'operatività attraverso le necessarie dotazioni strumentali.

3.1. La Commissione è composta da cinque componenti, di cui uno designato dal Primo presidente della Corte di cassazione, uno designato dal Presidente del Consiglio di Stato e tre designati dal Presidente della Corte dei conti. Tutti i componenti sono scelti tra i magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali in servizio con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassa-

zione o equiparata. La Commissione è nominata, sulla base delle designazioni effettuate ai sensi del presente comma, con atto congiunto dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Con il medesimo atto è individuato tra i componenti il Presidente della Commissione, che rappresenta la Commissione, la convoca e stabilisce l'ordine del giorno delle adunanze.

3.2. I componenti della Commissione restano in carica per cinque anni e non possono essere confermati. Per la durata dell'incarico, i componenti della Commissione non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura e sono collocati fuori ruolo dalle magistrature di appartenenza, secondo le disposizioni dell'articolo 1, commi 66 e 68, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

3.3. Ai componenti della Commissione è riconosciuta un'indennità di funzione, aggiuntiva rispetto al trattamento economico complessivo individuale percepito annualmente, stabilito per la qualifica e l'anzianità di ruolo, determinata in misura pari al 30 per cento dell'indennità parlamentare annua per il Presidente e pari al 20 per cento dell'indennità parlamentare annua per gli altri componenti.

3.4. La Commissione opera in piena autonomia e con indipendenza di valutazione e di giudizio. Adotta uno o più regolamenti recanti le norme di organizzazione e di funzionamento, le procedure istruttorie che garantiscono ai destinatari la piena conoscenza degli atti adottati, il contraddittorio e la verbalizzazione, le norme concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale assegnato nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese.

3.5. Le notificazioni e le comunicazioni degli atti della Commissione sono disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile. Il Presidente della Commissione può autorizzare, per motivate necessità d'urgenza o

d'ufficio, la notifica a mezzo delle Forze di polizia.

3.6. La Commissione seleziona il proprio personale in piena autonomia, sulla base di criteri di merito e di competenza e con esclusivo riferimento alle proprie esigenze funzionali.

3.7. Il personale della Commissione è composto da:

a) personale assunto dalla Commissione, attraverso pubblico concorso, con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

b) personale già in servizio presso la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici e personale delle amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché di amministrazioni pubbliche o di diritto pubblico, collocato fuori ruolo o in posizione di comando;

c) personale selezionato attraverso procedure comparative pubbliche, per lo svolgimento di incarichi a tempo determinato, di durata non superiore a tre anni, rinnovabili per una sola volta.

3.8. Il collocamento fuori ruolo o il comando del personale di cui al comma 3.7, lettera *b)*, richiesto dalla Commissione è obbligatorio ed è disposto, secondo le procedure degli ordinamenti di appartenenza, anche in deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni altra natura eventualmente previsti dai medesimi ordinamenti. La Commissione può restituire alle amministrazioni di appartenenza il personale proveniente dalle amministrazioni delle Camere e dalle amministrazioni pubbliche o di diritto pubblico. La cessazione del collocamento fuori ruolo o del comando del personale delle amministrazioni delle Camere è subordinata all'assenso dell'amministrazione di appartenenza.

3.9. La dotazione di personale della Commissione non può superare il limite complessivo di 27 unità, distinto nelle qualifiche e ripartito secondo la struttura organizzativa di cui alla tabella A annessa alla presente legge »;

b) il comma 3-*bis* è sostituito dai seguenti:

« 3-*bis*. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, comprese quelle relative al personale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio. La gestione finanziaria della Commissione si svolge in base al bilancio di previsione approvato dalla Commissione medesima entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il rendiconto della gestione finanziaria è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio di previsione e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella sezione relativa alla Commissione del sito *internet* del Parlamento.

3-*ter*. Per l'esercizio delle funzioni ordinarie della Commissione è autorizzata la spesa complessiva di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023, da ripartire in eguale misura a integrazione del finanziamento di ciascuna Camera. La dotazione finanziaria di cui al presente comma può essere rideterminata esclusivamente con la legge di bilancio, sentita la Commissione, e deve risultare in ogni caso sufficiente ad assicurare l'efficace esercizio delle funzioni di cui ai commi da 3 a 3.9 ».

2. Alla legge 6 luglio 2012, n. 96, è aggiunta, in fine, la seguente tabella:

« Tabella A
(Articolo 9, comma 3.9.)

Dotazione organica della Commissione	
AREA FUNZIONALE	NUMERO UNITÀ
Esperti <i>senior</i>	5
Esperti	14
Coadiutori	8
Totale	27

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

L'ufficio è composto nelle seguenti cinque unità organizzative di primo livello:

1. Servizio della segreteria del Presidente e della Commissione: 3 unità;

2. Servizio per gli affari generali e l'amministrazione del personale: 6 unità;

3. Servizio per gli affari legali, la normativa e il contenzioso: 6 unità;

4. Servizio per la tenuta del Registro e il controllo degli statuti: 6 unità;

5. Servizio per il controllo dei rendiconti delle consultazioni elettorali: 6 unità ».

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

(Disposizioni transitorie)

1. Il personale di cui all'articolo 9, comma 3, terzo periodo, della legge 6 luglio 2012, n. 96, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge e in servizio, alla medesima data di entrata in vigore, presso la Commissione di garanzia per gli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, ha facoltà di transitare nei ruoli della Commissione per la verifica degli statuti e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, con l'inquadramento economico e giuridico stabilito da apposito regolamento della Commissione e con riconoscimento del periodo di servizio già prestato presso la Commissione di garanzia per gli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici ai fini delle progressioni economiche spettanti al personale di ruolo della Commissione per la verifica degli sta-

tuti e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.

2. La durata del mandato dei componenti della Commissione di garanzia per gli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici in carica alla data di entrata in vigore della presente legge è estesa a cinque anni data della nomina; alla loro scadenza, i componenti di cui al presente comma non possono essere nominati componenti della Commissione per la verifica degli statuti e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.



19PDL0015890